

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Lo schema di decreto legislativo attua l'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

In particolare, il comma 66 dispone che tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali, attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo.

Il comma 67 delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli già indicati al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo.

I principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delegazione mirano a tener conto: delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato; della durata dell'incarico e della continuità e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico ed a valutare possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo

Il decreto legislativo si compone di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, esplicita, per finalità di chiarezza applicativa e per conferire coerenza complessiva al testo di legge delegata, gli incarichi che la legge definisce "apicali o semiapicali" e per i quali prescrive, direttamente, l'obbligo di svolgimento in posizione di fuori ruolo. Si tratta dei seguenti incarichi: presidente e componente delle autorità amministrative indipendenti; segretario generale della Presidenza della Repubblica; consigliere del Presidente della Repubblica; segretario generale e vice segretario generale della Corte costituzionale; segretario generale e vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri; capo dell'ufficio del Presidente emerito della Repubblica; segretario generale del CNEL; segretario generale e vice segretario generale delle autorità amministrative indipendenti; segretario generale presso enti territoriali e locali; capo di gabinetto di ministeri; capo



di gabinetto di un membro della Commissione europea; capo di gabinetto presso enti territoriali e locali; presidente delle scuole superiori di formazione; direttore e vice direttore delle agenzie; capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri.

Il comma 2 prevede, poi, che i magistrati ordinari, contabili e militari, gli avvocati e i procuratori dello Stato che ricoprono cariche apicali o semiapicali presso organi o enti partecipati o controllati dallo Stato sono invece collocati obbligatoriamente in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'articolo 2, in piena attuazione della delega recata dal comma 67 sopra menzionato, individua poi gli ulteriori incarichi da svolgere obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo (ovvero, se richiesta, in posizione di aspettativa senza assegni) nei seguenti: capo della segreteria tecnica di ministri, vice ministri e Sottosegretari; capo dell'Ufficio legislativo di ministri con portafoglio; direttore e vice direttore delle scuole pubbliche di formazione; presidente e segretario generale o equipollente, capo dipartimento o direttore generale in ente pubblico non economico; incarico di livello dirigenziale generale presso ministeri e le agenzie. In particolare, per il capo dell'ufficio legislativo di ministeri con portafoglio, viene limitato l'obbligo del fuori ruolo al caso in cui il competente organo di autogoverno reputi l'impegno richiesto incompatibile con lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Lo stesso articolo fa comunque salve le altre disposizioni che già prevedono, nell'odierno sistema ordinamentale, il collocamento obbligatorio in posizione di fuori ruolo.

La delega legislativa è di prossima scadenza (28 marzo 2013), per cui rientra appieno nella direttiva del PCM del 21 dicembre 2012 e sullo schema di decreto legislativo viene acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema normativo.



Relazione tecnico finanziaria

Lo schema, costituito da 2 articoli, attua la delega al Governo contenuta nell'art. 1, c. 67, l. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", per l'adozione di un d.lgs. che individui gli ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, oltre quelli già previsti dalla stessa legge.

L'intervento mira a definire analiticamente gli incarichi la cui assunzione è subordinata alla collocazione in posizione di fuori ruolo ovvero, se richiesta, di aspettativa senza assegni ex art. 23 bis d.lgs. 165/2001.


L'art. 1 esplicita le tipologie di incarico riconducibili alla definizione di "incarichi in posizioni apicali o semiapicali" di cui al comma 66 della legge di delega; i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e gli avvocati e procuratori dello Stato che ricoprono cariche apicali o semiapicali presso organi o enti partecipati o controllati dallo Stato sono comunque collocati obbligatoriamente in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'articolo 2 individua gli ulteriori incarichi.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri, trattandosi di norme ordinamentali sulla definizione di posizioni giuridiche, essendo ribadita inoltre l'applicabilità di aspettativa senza assegni ex art. 23 bis d.lgs. 165/2001.

Inoltre, l'attuazione dello schema normativo in esame non comporta alcuna nuova esigenza in termini di risorse umane e finanziarie, risultando pienamente adeguato il supporto organizzativo e gestionale delle amministrazioni pubbliche chiamate ad applicare la normativa in questione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

25 GEN. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato





ANALISI TECNICO-NORMATIVA
(Dir. P.C.M. 10 settembre 2008)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Oggetto: schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'art. 1, comma 66, della citata legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha stabilito che tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Il successivo comma 67 contiene la delegazione legislativa al Governo, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo.

All'articolo 1, lo schema esplicita le tipologie di incarico riconducibili alla definizione di "incarichi in posizioni apicali o semiapicali"; operazione logicamente necessaria per delimitare l'ambito degli incarichi ulteriori, dovendosi per tali incarichi intendere quelli che già non sono ricompresi *ex se* nella definizione di cui al comma 66. Allo stesso modo sono stati individuati quegli incarichi pubblici che, già allo stato, possono essere svolti facendo ricorso all'istituto dell'aspettativa senza assegni, di cui all'articolo 23-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 2 individua gli ulteriori incarichi da svolgersi obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo.

In particolare, per il capo dell'ufficio legislativo di ministeri con portafoglio, viene demandato agli organi di autogoverno di stabilire quando l'impegno richiesto sia incompatibile con lo svolgimento delle funzioni istituzionali e quindi richieda il collocamento in fuori ruolo.

Lo stesso articolo, infine, fa salve le altre disposizioni che già prevedono il collocamento obbligatorio in posizione di fuori ruolo.

La delega legislativa conferita al Governo scade il 28 marzo 2013 e sullo schema di decreto legislativo viene acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'intervento normativo in argomento è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo in materia di collocamento fuori ruolo e di aspettativa senza assegni dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato è composto principalmente dalle seguenti disposizioni normative:

- articoli 23-bis e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- articolo 18 della legge 23 agosto 1988 n. 400;
- articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

- articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303;
- articolo 2 della legge 14 novembre 1995 n. 481;
- articolo 1 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;
- articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n.287;
- articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;
- articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418 recante "Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
- articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
- decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584 recante "Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
- decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388 recante "Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte di Conti, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
- articolo 1- bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 131
- art. 1, commi 66 e 67, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo individua analiticamente, a livello primario, gli incarichi la cui assunzione è subordinata alla collocazione in posizione di fuori ruolo ovvero, se richiesta, di aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed integra l'ordinamento vigente in materia di collocamento fuori ruolo degli appartenenti all'ordine della Magistratura e degli avvocati e procuratori dello Stato. Restano ferme le disposizioni dell'ordinamento che già prevedono il collocamento obbligatorio in posizione di fuori ruolo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali di cui agli articoli 76 e 77 della Costituzione, rimanendo nell'ambito dell'oggetto della delega conferita al Governo e dei principi e criteri direttivi individuati dalla legge di delegazione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento regionale e degli enti locali in quanto la disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato rientra fra le competenze esclusive dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione senza riflessi sulle competenze attribuite agli enti territoriali e locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non emergono profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo individua, a livello primario, gli incarichi per i quali è obbligatorio il collocamento fuori ruolo dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato e si inserisce coerentemente nell'ordinamento vigente già delineato nel quadro normativo di riferimento.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Fra i progetti di legge vertenti su questioni specificamente oggetto del presente intervento normativo, sono stati presentati l'A.C. 1224, l'A.C. 3143 e l'A.C. 3959 tutti di iniziativa parlamentare.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità rilevanti nella materia oggetto dell'intervento normativo in esame

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea in quanto la disciplina dell'ordinamento della Magistratura e degli avvocati e procuratori dello Stato rientra fra le attribuzioni degli Stati membri.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Considerata l'eterogeneità degli ordinamenti costituzionali negli altri Stati membri dell'Unione Europea non si hanno indicazioni omogenee sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**
L'intervento normativo in esame esplicita gli incarichi rilevanti, ai fini dell'obbligo sancito dall'art. 1, comma 66, della legge 190/2012, rientranti nella definizione di "incarico apicale o semiapicale" presso istituzioni, organi ed enti pubblici nazionali ed internazionali.
- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**
L'intervento normativo non utilizza la tecnica della novella legislativa.
- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**
L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.
- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**
Il provvedimento normativo non contiene norme aventi la suddetta natura.
- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**
Non vi sono deleghe aperte riguardanti l'oggetto della presente iniziativa normativa.
- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**
L'intervento normativo in esame non prevede l'emanazione di atti attuativi di natura normativa.
- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**
Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni competenti.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri; concertanti Ministeri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della giustizia.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 66 e 67 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Lo schema normativo è adottato in attuazione della delega al Governo, contenuta nell'articolo 1, comma 67, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", per l'adozione di un decreto legislativo che individui gli ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, in aggiunta a quelli già espressamente previsti dal comma 66 del medesimo articolo 1, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché per gli avvocati e dei procuratori dello Stato.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

La disciplina sul collocamento in fuori ruolo dei soggetti indicati dai commi 66 e 67 della legge delega è contenuta in diverse disposizioni stratificatesi nel tempo; l'individuazione di criteri integrativi, anche finalizzati ad evitare il cumulo degli incarichi, è spesso rimessa agli organi di autogoverno. Tale normativa riguarda sia, in generale, le singole specifiche categorie (es. incarichi ai magistrati amministrativi (DPR 418 del 1993), incarichi ai magistrati della Corte dei Conti (DPR 388 del 1995), incarichi agli avvocati e procuratori dello Stato (DPR 584 del 1993) sia, più in particolare, lo svolgimento di determinati incarichi apicali presso le pubbliche amministrazione e

presso le autorità amministrative indipendenti (per una analitica indicazione delle norme vigenti si fa rinvio alla relazione sull'analisi tecnico-normativa).

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

L'episodicità della normativa e la conseguente mancanza di una disciplina che individui in modo puntuale gli incarichi la cui assunzione richiede necessariamente il collocamento in posizione di fuori ruolo sono alla base dell'intervento normativo.

Si intende evitare che determinati incarichi di particolare rilievo e delicatezza siano svolti congiuntamente da un unico soggetto; ciò al fine di evitare possibili conflitti di interesse e garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa in presenza di incarichi il cui svolgimento è caratterizzato da particolare onerosità dell'impegno.

In particolare, per gli incarichi apicali o semiapicali è la stessa legge che dispone l'obbligatorietà del fuori ruolo, mentre per gli altri incarichi la scelta è affidata al Governo sulla base di specifici principi e criteri direttivi.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

L'intervento normativo risponde alla esigenza, alla base della legge delega, di individuare, per le finalità descritte al paragrafo precedente, anche incarichi ulteriori, rispetto a quelli già definiti dal comma 66, dell'articolo 1 della legge delega, ai quali si applica obbligatoriamente l'istituto del fuori ruolo. A tal fine, è necessario esplicitare le tipologie di incarico riconducibili alla categoria degli "incarichi apicali o semiapicali" a cui, ai sensi del predetto comma 66, obbligatoriamente si applica il fuori ruolo ovvero l'aspettativa senza assegni già prevista dell'articolo 23-bis del dlgs. n. 165 del 2001;

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

Obiettivo dell'intervento è di evitare che determinati incarichi siano svolti contemporaneamente per le ragioni sopraesposte; pertanto la legge delega impone al legislatore delegato di definire gli ulteriori incarichi che devono essere obbligatoriamente esercitati in posizione di fuori ruolo.

L'indicatore che sarà utilizzato per verificare, nel corso dell'attuazione del provvedimento, il grado di raggiungimento dell'obiettivo suindicato è costituito dal numero di posizioni di fuori ruolo o aspettativa senza assegni distinto per tipologia di incarico.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:

I destinatari dei principali effetti sono naturalmente i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché organi di autogoverno e tutte le amministrazioni pubbliche ed organismi indipendenti presso i quali si svolgono gli incarichi in posizione di fuori ruolo.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione

In considerazione dei limiti dell'intervento e dell'obiettività dei criteri di delega, nonché per la natura degli incarichi coinvolti, si è proceduto direttamente in sede tecnica all'elaborazione del testo.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»)

La non attuazione della delega prevista comporta la mancata definizione di disciplina organica in materia, a fronte di esigenze sopra segnalate. L'ambito normativo e il carattere puntuale dell'oggetto della delega non lasciano ampi margini di valutazione circa il suo esercizio

Sezione 4 - Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

Nei lavori tecnici preparatori del testo non sono emerse sostanziali alternative.

La prima opzione considerata riguarda la scelta di esplicitare o meno le tipologie di incarichi riconducibili alla definizione di "incarichi apicali o semiapicali" a cui, ai sensi del predetto comma

66, obbligatoriamente si applica il fuori ruolo nonché quella di richiamare la disciplina vigente in materia di "aspettativa senza assegni" di cui all' articolo 23-bis del dlgs. n. 165 del 2001.

Per la figura del capo dell'ufficio legislativo di Ministeri con portafoglio, caratterizzata da un grado di impegno e di onerosità differenziati, anziché imporre una disciplina unitaria, è stata esaminata una diversa opzione volta a prevedere una disciplina flessibile, che rimette agli organi di autogoverno la valutazione, caso per caso, sulla base dei criteri relativi alla particolare onerosità dell'attività lavorativa, nonché alla compatibilità dell' incarico con lo svolgimento delle funzioni di istituto. Quest'ultima soluzione costituisce l'opzione regolatoria proposta.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

L'intervento ha richiesto un'analisi prettamente giuridica delle condizioni di applicabilità delle norme proposte, con ricognizione delle situazioni in atto.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

I vantaggi sono essenzialmente connessi alla chiara individuazione, in un unico contesto, dei ruoli di elevato livello istituzionale che devono essere obbligatoriamente svolti in posizione di fuori ruolo o di aspettativa senza assegni prevista dalla vigente normativa, al fine di assicurare l'efficiente svolgimento dell'azione amministrativa e d'istituto.

Il presente intervento regolatorio non presenta svantaggi.

C) Indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche

Non sono stati introdotti nuovi obblighi informativi.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate

L'opzione proposta nel testo esplicita gli incarichi riconducibili alla categoria degli "incarichi apicali" o "semiapicali", di cui al predetto comma 66 della legge delega. Tale esplicitazione, si è rivelata logicamente indispensabile al fine di poter correttamente individuare gli incarichi definiti dallo stesso legislatore "ulteriori"; ciò in quanto i commi 66 e 67, dell'art. 1, della legge delega non possono che considerarsi un corpus normativo unitario come risulta dalla stessa lettera della legge.

L'opzione prescelta risponde, inoltre, all'esigenza di assicurare la certezza della disciplina in coerenza con le finalità della stessa legge delega. Anche la scelta di citare l'istituto della aspettativa senza assegni, già prevista dell'articolo 23-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, risponde alla stessa logica in quanto si è ritenuto utile, ai fini di chiarezza e completezza della disciplina, citare le altre norme di carattere ordinamentale che continuano ad esistere *ab externo* rispetto al fuori ruolo.

In riferimento all'incarico di "di capo dell'ufficio legislativo di Ministeri con portafoglio", l'opzione proposta presenta il vantaggio di tener conto delle notevoli differenze riscontrate a seconda del Ministero presso cui gli incarichi devono essere svolti nonché dell'ampiezza delle deleghe attribuite ai vice Ministri o ai Sottosegretari. La scelta di demandare agli organi di autogoverno la valutazione circa lo svolgimento di tali incarichi in posizione di fuori ruolo o di aspettativa senza assegni, consente di tener conto, caso per caso, della particolare onerosità dell'attività lavorativa nonché della concreta compatibilità dell'incarico con lo svolgimento delle funzioni di istituto. L'opzione risulta, quindi, preferibile in quanto evita di disciplinare in modo omogeneo ipotesi che variano in dipendenza di fattori non determinabili in via generale.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Non si ravvisano elementi tali da incidere in modo rilevante.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività delle imprese.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento regolatorio

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio tutte le amministrazioni pubbliche e gli organi di autogoverno in ragione dei destinatari degli incarichi.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Stante la chiarezza della disciplina ed i limiti dell'intervento, non si ravvisano esigenze per eventuali azioni informative, oltre le forme di pubblicità già previste per gli atti normativi.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Non si prevedono strumenti particolari di controllo o monitoraggio, oltre quelli necessariamente connessi allo svolgimento dell'azione amministrativa e d'istituto degli organismi coinvolti nell'applicazione della normativa, per la definizione delle posizioni giuridiche ed economiche del personale interessato.

D)Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR:

Sarà svolta la prescritta verifica di impatto regolatorio con riguardo in particolare all'effettiva implementazione della normativa proposta, anche al fine di valutare l'opportunità o meno di proporre interventi correttivi.